



## Provincia di Modena

Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati

telefono 059 209 423 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE IPPC

tel. 059 209418 - 059 209480 - 059 209444

fax. 059 209479

Classifica 09-12-01 fasc.4/2012.

Modena, 28/10/2014

Spett.le ARPA DI MODENA

Spett.li Destinatari in indirizzo

**Oggetto: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04 - D.LGS. 46/14. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INDICAZIONI APPLICATIVE SUCCESSIVE AL D.LGS. 46/14 - SECONDA CIRCOLARE.**

Le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale hanno ***recentemente subito una significativa modifica e riorganizzazione*** per effetto del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2014, entrato in vigore l'11 aprile 2014 recante " Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La Provincia di Modena, Autorità competente in materia, ha già provveduto ad emanare una prima circolare interpretativa con nota prot.n. 68954 del 30/06/2014.

Nella suddetta circolare, la scrivente Amministrazione ha esplicitato che rimaneva in attesa di "auspicabili interventi esplicativi regionali e nazionali, in un quadro interpretativo nazionale ancora non ben delineato". Ad oggi tali interventi, non sono ancora stati formalizzati. Tuttavia, dall'esame di alcuni verbali di riunioni tenutesi presso il Ministero dell'Ambiente con le Regioni emergono alcuni orientamenti che sembrano ormai certi; di conseguenza, facendoli propri, si procede ad illustrarli nell'allegata circolare.

Distinti saluti.

Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

Allegati  
Seconda Circolare AIA OTTOBRE 2014

Originale Firmato Digitalmente

---

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. 104289 del 28/10/2014

**PROVINCIA DI MODENA  
AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**Indicazioni applicative successive al D.Lgs. 46/14 – Seconda circolare ottobre 2014**

Le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale hanno recentemente subito una significativa modifica e riorganizzazione per effetto del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2014, entrato in vigore l'11 aprile 2014 recante “ Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La Provincia di Modena è Autorità Competente in materia ed ha già emanato una prima circolare interpretativa a riguardo (prot.n. 68954 del 30/06/2014).

In tale documento la scrivente rimaneva in attesa di “auspicabili interventi esplicativi regionali e nazionali, in un quadro interpretativo nazionale ancora non ben delineato” che ancora non sono stati formalizzati. Tuttavia, dall'esame di alcuni verbali di riunioni tenutesi al Ministero dell'Ambiente con le Regioni vi sono alcuni orientamenti che sembrano ormai certi e si procede, di conseguenza, ad illustrarli nel seguito facendoli propri.

<b>Cosa succede se non si presenta domanda di AIA entro i termini</b>
---

E' stato chiarito che la data del 08/09/2014 per la presentazione della domanda di AIA per le nuove tipologie di attività (ai sensi del D.Lgs. 46/14) costituisce un termine ordinatorio; pertanto, le sanzioni sotto indicate sono applicabili solo dopo il 07/07/2015.

- sanzione prevista dall'art. 29 quattordicesimo comma 1 del D.Lgs. 152/06: *“Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro..... .”*
- applicazione di quanto previsto all'art. 29 decimo comma 9 lettera d) del D.Lgs. 152/06: *“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni (...)*  
*d) **alla chiusura** dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*

**Si invitano, comunque, i gestori interessati di cui sopra a presentare le domande di AIA quanto prima per consentire alla scrivente di concludere il relativo procedimento entro il 07/07/2015.**

<b>La nuova durata dell'AIA</b>
---------------------------------

Si precisa che, in base alle nuove norme di cui al D.Lgs. 46/14, l'indicazione di presentare domanda di rinnovo di AIA 180 giorni prima della sua scadenza contenuta nelle AIA vigenti e rilasciate prima

dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/14 costituisce oggi un termine indicativo e non prescrittivo.

Si evidenzia, inoltre, come a livello nazionale sia ampio il dibattito rispetto alla gestione del periodo transitorio tra le precedenti disposizioni (AIA “con scadenza”) e quanto stabilito dal D.Lgs.46/14 (come riportato nella precedente circolare).

In particolare, secondo alcune interpretazioni giuridiche, già il D.Lgs. 46/14 potrebbe essere considerato una “norma di qualità ambientale” di cui all'art. 29 octies comma 3 lettera d) di per sé sufficiente a motivare un riesame generalizzato dei provvedimenti vigenti. I verbali ottenuti in via informale riferiti ad alcune riunioni tra le Regioni e il Ministero non sembrano, tuttavia, perseguire questa interpretazione.

Diverse sono anche le ipotesi circa le scadenze di validità oggi contenute negli atti: qualcuno asserisce sia corretto prorogare d'ufficio ai 10 / 12 / 16 anni (nei vari casi) la durata delle AIA (partendo dalla data di rilascio), altri sostengono che, come già in avvenuto in passato, ciò debba avvenire alla scadenza a seguito di un procedimento di riesame (oppure in caso di modifica sostanziale). Purtroppo, a sei mesi dall'uscita del D.Lgs. 46/14 (e a quasi due anni dall'emanazione della relativa Direttiva Europea) non si hanno ancora documenti ufficiali di riferimento né ministeriali né regionali.

La scrivente Amministrazione ha già provveduto al rinnovo di oltre il 90% delle circa 200 AIA rilasciate nel 2007; tali provvedimenti contengono già le disposizioni di cui ai recenti aggiornamenti normativi ad esclusione di quanto riguarda la relazione di riferimento, sempre in attesa dei previsti provvedimenti ministeriali.

A tal proposito la scrivente è orientata ad assegnare alle citate AIA rinnovate la nuova durata sempre che il gestore non chieda diversamente (quando ci sono garanzie finanziarie non sempre è conveniente avere autorizzazioni di lunga durata o non è, di fatto, possibile ottenere fidejussioni per archi temporali estesi).

Riguardo alle residue Aziende che hanno l'AIA in scadenza (non ancora rinnovata), poco più di una dozzina, si ritiene più opportuno richiedere il “ riesame/rinnovo” dell'autorizzazione stessa risalente in diversi casi al 2006/2007.

Le motivazioni sono diverse:

- prima di tutto occorre aggiornare le AIA del 2007 alle novità introdotte prima dal D.Lgs. 128/2010 e successivamente dal già citato D.Lgs. 46/14
- sono stati adottati due strumenti di pianificazione estremamente significativi per la tutela del territorio quali il Piano ARIA Regionale e il Piano RIFIUTI Regionale ed è necessaria una verifica / aggiornamento tra il disposto delle AIA del 2007 e quanto indicato nei suddetti Piani già dotati del regime di salvaguardia;
- alcune aziende hanno subito gli effetti del sisma del 2012 e oggi si trovano in una configurazione significativamente differente rispetto al 2007
- la quasi totalità delle AIA di cui si tratta sono riferite a settori per i quali non è in previsione a breve l'emanazione di una BAT conclusions (né risultano iniziati i lavori di riesame) quindi non è previsto a breve un riesame per le motivazioni di cui all'art. 29 octies comma 3 lettera a). Le aziende in parola, dunque, potranno verosimilmente “godere” appieno dei benefici di una nuova AIA (ad esempio l'aumentata longevità dell'autorizzazione pari da ora in poi a 10 anni + 2 per i siti certificati ISO + 6 per i siti certificati EMAS )
- è in corso una ridefinizione del regime tariffario per il rilascio / riesame delle AIA; l'esame delle prime bozze circolate lascia intendere che si vadano a definire cifre molto più alte di quelle attualmente in vigore

- un riesame condotto nel breve termine con le regole attuali (e conosciute) presso un'Autorità competente che ha piena dimestichezza con i processi produttivi consente la presentazione di una domanda di riesame molto “alleggerita” rispetto alla documentazione che viene prevista in condizioni normali e, dunque, appare non particolarmente onerosa

Ciò premesso, la scrivente provvederà ad inviare le comunicazioni ufficiali per avviare il riesame del residuo gruppo di AIA in scadenza (resta inteso che saranno indicati termini congrui per la presentazione delle domande, in quanto si ribadisce che il termine dei 180 giorni precedenti la scadenza contenuto nelle AIA vigenti è da considerarsi ora giuridicamente inefficace, in quanto superato dalle citate nuove norme).